CAMERA DEI DEPUTATI N. 3425-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CIAMPI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(SPAVENTA)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(SAVONA)

E CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(CONSO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 486, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni

Presentato il 1° dicembre 1993

(Relatori: **ROTIROTI**, *per la V Commissione*, **MANFREDI**, *per la VI Commissione*)

NOTA: Le Commissioni permanenti riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), il 22 dicembre 1993, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data hanno richiesto all'Assemblea l'autorizzazione a riferire oralmente.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 486, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 1993, n. 486, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 389.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 486, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 29 novembre 1993, n. 486, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni, **è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

—

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « del Tesoro » *sono sostituite dalle seguenti:* « dello Stato e degli enti pubblici »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 12 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi; può inoltre essere effettuata mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero mediante il ricorso ad entrambe le procedure »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. In caso di cessione mediante trattativa diretta di partecipazioni in società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, ovvero, per le società controllate indirettamente, con deliberazione dell'organo competente, possono essere individuate le società per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento, la cessione della partecipazione deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che presentino requisiti di idonea capacità imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali. Il contratto può altresì prevedere, per un periodo determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile. Il contratto di cessione e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, nonché le eventuali modificazioni, devono essere depositati, entro quindici giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale della società e devono essere pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a cura della società su due quotidiani a diffusione nazionale.

2-*ter*. Nei casi previsti al comma 2-*bis* non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 12 febbraio 1992, n. 149, come modificato dall'articolo 5-*ter*, comma 1, lettera *b)*, numero 3), del presente decreto.

2-*quater*. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile sia presente il Ministro del tesoro, questi deve riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cui al comma 2-*bis*, il diritto di prelazione nel caso di cessione della partecipazione »;

al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli incarichi di valutazione di cui al presente comma non possono essere affidati a società di revisione. I compensi e le modalità di pagamento degli incarichi di cui al presente comma devono essere previamente stabiliti dalle parti »;

il comma 4 è soppresso;

nella rubrica, le parole: « del Ministero del tesoro » *sono sostituite dalle seguenti:* « dello Stato e degli enti pubblici ».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro la titolarità di uno o più dei seguenti poteri speciali:

a) gradimento da rilasciarsi espressamente dal Ministro del tesoro all'assunzione, anche per il tramite di società fiduciarie e società controllate o per interposta persona, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la decima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Il gradimento deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro dei soci. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni eccedenti la partecipazione rilevante. In caso di rifiuto del gradimento o di inutile decorso del termine, il cessionario dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro del tesoro, ordina la vendita delle azioni eccedenti la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'articolo 2359-*bis* del codice civile;

b) veto all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo;

c) nomina di almeno un amministratore o di un numero di amministratori non superiore ad un quarto dei membri del consiglio, e di un sindaco »;

al comma 2, le parole: « lettera *b)* » *sono sostituite dalle seguenti:* « lettere *b)* e *c)* »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano parimenti alle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti pubblici anche economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri pubblici servizi e individuate con provvedimento dell'organo competente, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* ».

L'articolo 3 è soppresso.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. – *(Altre clausole statutarie)*. — 1. Le società operanti nei settori di cui all'articolo 2, nonché le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, possono introdurre nello statuto, anche in via transitoria, un limite massimo di possesso azionario riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché le società collegate.

2. Il superamento del limite introdotto ai sensi del comma 1, anche attraverso soggetti interposti, comporta il divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, per le partecipazioni eccedenti il limite stesso. Alla partecipazione eccedente il limite alla data del 2 ottobre 1993 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data.

3. Le società di cui al comma 1, e comunque quelle per le quali le medesime condizioni sussistevano alla data del 2 ottobre 1993, devono introdurre particolari disposizioni statutarie per la nomina delle cariche sociali, al fine di assicurare la rappresentanza di minoranze azionarie.

4. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del comma 1 non possono essere modificate per un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari.

5. In deroga a quanto previsto al comma 4, la clausola che prevede limiti di possesso azionario decade allorché il limite sia superato per effetto di un'offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 febbraio 1992, n. 149, come modificato dall'articolo 5-*ter*, comma 1, lettera *b)*, numero 3), del presente decreto, conseguente all'acquisizione del controllo attraverso la partecipazione a sindacati di voto ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« ART. 4-*bis*. – *(Rappresentanza nell'assemblea)*. — 1. Gli intermediari autorizzati all'esercizio dell'attività di gestione dei patrimoni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, possono rappresentare nell'assemblea delle società operanti nei settori di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonché delle banche e delle imprese assicurative di cui all'articolo 4, i soci persone fisiche anche in deroga a quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2372 del codice civile, limitatamente alle azioni conferite in gestione e nel rispetto del limite massimo eventualmente introdotto ai sensi del medesimo articolo 4.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 e per le azioni diverse dalle proprie, alle banche non si applica il divieto di cui al quarto comma dell'articolo 2372 del codice civile.

3. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), d'intesa con la Banca d'Italia, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce i criteri, le modalità ed eventuali limiti per l'esercizio del diritto di voto anche nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, comma 1, lettera *l)*, della citata legge n. 1 del 1991 ».

All'articolo 5, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Nelle società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni di borsa le assemblee speciali di cui all'articolo 2376 del codice civile e quelle degli obbligazionisti deliberano in terza convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la ventesima parte dei titoli emessi e non estinti.

3. Nelle società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato l'assemblea in terza convocazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 2441, commi quinto ed ottavo, del codice civile, si costituisce validamente con la presenza di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale avente diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti ».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-*bis*. – *(Modificazioni al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216)*. — 1. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo o, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo, le proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione e scissione societaria insieme ad apposita relazione illustrativa degli amministratori, nonché, nel medesimo termine, le proposte di autorizzazione all'acquisto o all'alienazione di azioni proprie";

b) all'articolo 18:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Entro quaranta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma la CONSOB può stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonché gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere per consentire l'esatta e completa informazione del pubblico circa le caratteristiche e i rischi dell'operazione";

2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"La CONSOB vieta l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le disposizioni e le prescrizioni del presente articolo";

c) all'articolo 18-*quinquies*, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Prima della pubblicazione del prospetto informativo è consentita la diffusione di notizie, lo svolgimento di indagini di mercato, la raccolta di intenzioni di acquisto o di vendita relative ad operazioni di sollecitazione del pubblico solo previa autorizzazione della CONSOB, da concedersi volta per volta secondo i criteri generali da essa predeterminati. Si applicano i successivi commi del presente articolo".

ART. 5-*ter*. – *(Modificazioni alla legge 12 febbraio 1992, n. 149).* — 1. Alla legge 12 febbraio 1992, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I prezzi unitari dei titoli offerti direttamente o per il tramite di consorzi di collocamento non sono modificabili nel corso dell'offerta";

b) all'articolo 10:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del presente articolo il controllo si realizza attraverso una partecipazione che consenta di disporre della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero di esercitare un'influenza dominante nella medesima assemblea, anche tramite interposta persona, società fiduciaria ovvero anche congiuntamente, attraverso la stipulazione o la partecipazione a sindacati di voto cui siano apportate azioni contestualmente acquistate o già possedute";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti la limitazione o la regolamentazione del diritto di voto, ovvero l'obbligo o la facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, ovvero obblighi circa il trasferimento di azioni, deve essere comunicato a pena di nullità alla CONSOB entro cinque giorni dalla data di stipulazione e reso pubblico, per estratto, mediante annuncio su due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico. La CONSOB, con regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* indica le modalità ed i contenuti dell'annuncio";

3) al comma 8, dopo le parole: "o acquistare dette azioni" sono inserite le seguenti: ", ovvero tramite la stipulazione o la partecipazione a sindacati di voto cui siano apportate azioni già possedute";

4) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. In caso di acquisto del controllo tramite la stipulazione o la partecipazione ad un patto di sindacato cui siano apportate azioni già possedute, il prezzo dell'offerta pubblica è stabilito dalla CONSOB";

c) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Prima della pubblicazione dell'offerta la divulgazione di notizie relative all'offerta è consentita nei casi e alle condizioni stabilite dalla CONSOB".

2. La CONSOB, con regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* determina le modalità per la pubblicazione dei patti o degli accordi di cui al comma 4 dell'articolo 10 della citata legge n. 149 del 1992, come sostituito dal comma 1, lettera *b)*, numero 2), del presente articolo, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 5-*quater*. – *(Pagamento rateale).* — 1. Per l'alienazione delle partecipazioni azionarie delle società di cui agli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto possono essere previste forme di pagamento rateale del corrispettivo non superiori a tre anni.

2. Le azioni alienate mediante pagamento rateale possono essere rappresentate da appositi certificati. Dette azioni rimangono depositate presso banche od altri intermediari ammessi al subdeposito dei titoli presso la Monte Titoli spa ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 19 giugno 1986, n. 289, e del relativo regolamento di attuazione adottato con delibera della CONSOB 18 febbraio 1987, n. 2723, e successive modificazioni, a garanzia del puntuale pagamento di tutte le rate del corrispettivo dovuto all'alienante.

3. Il trasferimento dei certificati di cui al comma 2 comporta il trasferimento della proprietà delle azioni alienate mediante pagamento rateale e dell'intero rapporto contrattuale esistente tra l'alienante ed il primo acquirente.

4. Agli acquirenti delle azioni alienate mediante pagamento rateale spettano tutti i diritti relativi alle azioni.

5. Con propria deliberazione, la CONSOB emana le disposizioni relative alla quotazione di borsa dei certificati di cui al comma 2.

6. Il mancato pagamento anche di una sola rata determina, decorso un mese dalla diffida pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, il trasferimento dei certificati all'alienante, cui restano acquisite le rate pagate. In tal caso non si applica la disposizione di cui all'articolo 1526, secondo comma, del codice civile.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo ».

All'articolo 6, al comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

« *d*-bis) alle scissioni di società interamente possedute dallo Stato, sia direttamente sia per il tramite di altre società interamente possedute dallo Stato, non si applica la disposizione di cui all'articolo 2504-*decies*, secondo comma, del codice civile; lo Stato è solidamente responsabile dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico ».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« ART. 6-*bis*. – *(Trasferimento dei contratti)*. — 1. In caso di conferimenti anche parziali di azienda ovvero di fusioni o di scissioni, già effettuati o da effettuare, concernenti società partecipate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, non opera relativamente al trasferimento dei contratti per effetto dei conferimenti, delle fusioni o delle scissioni, la nullità conseguente all'applicazione dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, purché non sussista nei confronti dell'impresa cessionaria o di quelle risultanti dalla fusione o dalla scissione alcuno dei divieti previsti all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ».

All'articolo 7, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« 1-*bis*. Per le esigenze di cui al comma 1 la Direzione generale del tesoro è autorizzata a coprire dieci posti di funzionario dell'ottava qualifica funzionale e dieci posti di dirigente, in corrispondenza di un pari numero di vacanze risultanti nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo la stessa Direzione generale potrà immettere in organico personale di altre amministrazioni pubbliche purché in possesso dei requisiti richiesti. Qualora non sia possibile reperire in tutto o in parte personale idoneo anche nell'ambito delle procedure di mobilità previste dalle norme vigenti, la Direzione generale del tesoro, trascorsi almeno tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata ad effettuare propri concorsi per titoli ed esami.

1-*ter*. Nel periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quanto previsto al comma 1-*bis*, la Direzione generale del tesoro è autorizzata a indire propri concorsi per titoli ed esami per ricoprire un terzo dei posti dell'Amministrazione centrale del tesoro che, ai sensi delle norme vigenti e nei limiti in esse previsti, siano messi a concorso.

1-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 miliardo di lire annue a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro ».

Al titolo, le parole: « del Ministero del tesoro » *sono sostituite dalle seguenti:* « dello Stato e degli enti pubblici ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

in relazione alle operazioni previste dal comma 3 dell'articolo 1 si sottolinea l'opportunità di valorizzare le professionalità esistenti nell'ambito della pubblica amministrazione.

Decreto-legge 29 novembre 1993, n. 486, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 282 del 1° dicembre 1993.*

Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di ulteriormente accelerare le procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Modalità della dismissione delle partecipazioni azionarie del Ministero del tesoro).

1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni del Tesoro in società per azioni, nonché agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni.

2. L'alienazione da parte del Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata, di norma, mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 12 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi, mediante concambio con titoli di Stato, ovvero mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti, precedute, previa determinazione dei Ministri competenti, da procedure di selezione secondo gli usi del mercato mobiliare e le consuetudini internazionali.

3. Il Ministero del tesoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle società di cui al comma 1 e loro controllate, può affidare, salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere, nonché a singoli professionisti di chiara fama, incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprietà dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facoltà di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilità derivanti da conflitti d'interesse.

4. In caso di controversie relative agli incarichi di cui al comma 3, il compenso degli arbitri cui tali controversie siano eventualmente deferite è stabilito dal Ministro del tesoro.

ARTICOLO 2.

(Poteri speciali).

1. Le società di cui all'articolo 1 e loro controllate, che operino nel settore della difesa e dei pubblici servizi attinenti ai trasporti, alle telecomunicazioni e alle fonti di energia, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono tenute ad introdurre nei propri statuti, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, clausole che prevedano:

a) il gradimento, da rilasciarsi dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, all'assunzione di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentino almeno la decima parte del capitale sociale o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto. In caso di motivato rifiuto del gradimento restano fermi tra le parti gli effetti del contratto di cessione. Fino al decorso del termine, e in ogni caso dalla data in cui il gradimento sia stato rifiutato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni eccedenti la partecipazione rilevante di cui al presente comma e dovrà cedere le stesse entro tre mesi. In caso di mancata ottemperanza, il tribunale, su richiesta del Ministro del tesoro, ordina la vendita delle azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-*bis* del codice civile;

b) divietò di scioglimento o di liquidazione della società, di trasferimento dell'azienda, anche per fusione o scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifiche statutarie che abrogano o modificano, nel periodo della loro efficacia, i poteri di cui sopra.

2. Ai soci dissenzienti dalle deliberazioni che introducono i poteri speciali di cui al comma 1, lettera *b)*, spetta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

ARTICOLO 3.

(Efficacia dei poteri speciali).

1. Le disposizioni statutarie relative ai poteri speciali non possono essere modificate; perdono efficacia alla scadenza del termine di cinque anni decorrente dalla data della deliberazione di cui all'articolo 2 o del minor termine stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ARTICOLO 4.

(Altre clausole statutarie).

1. Le società individuate con le modalità di cui all'articolo 2, nonché le banche e le imprese assicurative direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, possono introdurre nello statuto, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, anche in via transitoria:

a) particolari norme per la nomina delle cariche sociali, al fine di assicurare la rappresentanza anche di minoranze azionarie;

b) un limite massimo di possesso azionario riferito al singolo socio ed al gruppo di appartenenza, per tale intendendosi la controllante, le controllate, le controllate di una stessa controllante, nonché le società collegate, assegnando un termine di tre anni per la dismissione delle partecipazioni che eccedono il limite stesso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Quando negli statuti vengano introdotte le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, queste si applicano alla partecipazione di qualunque socio anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 e seguenti del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

ARTICOLO 5.

*(*Quorum *e termini di convocazione e comunicazione delle assemblee).*

1. Le previsioni di cui agli articoli 2 e 4 sono adottate con delibera dell'assemblea straordinaria assunta, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie, con le maggioranze previste dagli articoli 2368, 2369, 2369-*bis* del codice civile.

2. Nelle società di cui all'articolo 1 e loro controllate le cui azioni aventi diritto di voto nella assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e nei cui statuti sia introdotto un limite massimo di possesso azionario, l'assemblea straordinaria, in terza convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un ventesimo del capitale sociale, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2441, commi quinto e ottavo, del codice civile.

3. Per le assemblee di cui al presente articolo, i termini per le comunicazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa di cui all'articolo 4, primo comma, n. 2), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono ridotti a dieci giorni.

ARTICOLO 6.

(Operazioni societarie).

1. Alle operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione di società e gruppi di società di cui all'articolo 1 e loro controllate, funzionali alle cessioni previste dal presente decreto, si applicano, ferme restando le competenze previste dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, le disposizioni che seguono:

a) la costituzione di società per azioni può avvenire anche per atto unilaterale, nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2475 del codice civile, da parte di una società posseduta per intero, direttamente od indirettamente, dallo Stato, con conferimento di danaro, di crediti, di beni in natura anche a valore di libro;

b) nei casi di cui alla lettera *a)* possono essere costituite con un unico atto una società per azioni controllante e una o più società per azioni controllate; in tal caso le aziende o rami di azienda appartenenti a società partecipanti all'operazione sono conferiti direttamente alle società controllate e le azioni sono attribuite alla controllante;

c) nel caso in cui siano previste più operazioni tra loro collegate che richiedano nomine di esperti ai sensi degli articoli 2343, 2440, 2498, terzo comma, 2501-*quinquies*, 2504-*novies* del codice civile, il presidente del tribunale nomina un unico esperto o un unico collegio di esperti. Quando concorrano diverse competenze territoriali provvede alla nomina il presidente del tribunale di Roma. Si applica la legge 8 luglio 1980, n. 319, ed i relativi decreti di determinazione dei compensi. Le tariffe ivi indicate sono ridotte del 50 per cento;

d) il termine di cui all'articolo 2503, comma primo, del codice civile per le fusioni e le scissioni è ridotto ad un mese.

ARTICOLO 7.

(Competenze della Direzione generale del tesoro).

1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni del Ministero del tesoro di cui agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché alle disposizioni del presente decreto, le competenze della Direzione generale del tesoro di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* dell'articolo 1, comma 1, della legge 27 novembre 1991, n. 378, sono così integrate:

« *f)* gestione finanziaria dei titoli azionari di proprietà del Tesoro dello Stato; rappresentanza dell'azionista nell'assemblea socie-

taria; attività istruttorie e preparatorie relative a operazioni di cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato ».

ARTICOLO 8.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, vengono versati i proventi netti delle operazioni.

2. Le quote dei proventi destinate alla copertura degli oneri sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 affluiscono al bilancio dello Stato con le modalità determinate con decreti del Ministro del tesoro.

ARTICOLO 9.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
BARUCCI, *Ministro del tesoro.*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*
SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*
CONSO, *Ministro di grazia e giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3425A
Lire 500